

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra la Regione/Provincia autonoma e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'art. 44, comma 6 bis del Decreto legislativo n.148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale, dott, giusta determinazione presidenziale n. del.....

e

la Regione/Provincia autonoma codice fiscale, rappresentata dal.., con sede in giusta delega del Presidente della Regione/ Provincia autonoma

(di seguito indicati congiuntamente anche "le Parti")

PREMESSO CHE

- L'art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto anche per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese;
- Il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha incrementato le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all'art. 4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni; in attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato in data 1 agosto 2014 il decreto n. 83473;
- Il decreto n.83473 del 1 agosto 2014 ha previsto, all'art.6, comma 3, che le Regioni e le Province Autonome possono concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, esclusivamente entro il limite di 70 milioni e comunque

in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art.1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n.228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014;

- Il Decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015, all'art.44, comma 6, ha stabilito che per l'anno 2015 le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;
- La Legge 28 dicembre 2015, n.208, all'art.1, comma 304, oltre a incrementare il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016;
- Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n.185, recante "Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell'art.1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n.183", all'art.2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato il decreto legislativo n.148 del 2015, aggiungendo all'art.44, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate

alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. La disposizione normativa è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome;

- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, al punto 2, lettera c), stabilisce che, *"le regioni e province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l'indicazione dell'ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016"*;
- La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4822 del 22 marzo 2017 ha stabilito che per l'avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, articolo 44, comma 6-bis, è assolutamente necessaria la chiusura da parte delle regioni e province autonome delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti;
- La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6077 del 10 aprile 2017 ha previsto che solo una volta completato il processo di decretazione da parte delle Regioni e Province autonome, le stesse potranno utilizzare le restanti risorse da destinare alle misure di politica attiva, utili alla stipula delle conseguenti Convenzioni e che le regioni e province autonome dovranno assumersi la responsabilità e l'onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
- L'Istituto ha trasmesso alla Regione/Provincia autonoma, con nota prot... del..., l'elenco dei decreti pervenuti in Sistema Informativo Percettori, e la Regione/Provincia autonoma ha comunicato, con nota prot... del..., sotto la propria responsabilità, di aver completato la chiusura delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, inserendo tutti i decreti in banca dati percettori, e che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati dall'Istituto; la Regione/Provincia autonoma si assume al contempo la responsabilità e l'onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
- L'Istituto ha trasmesso alla Regione/Provincia autonoma ..., con nota prot... del..., la quantificazione delle risorse a disposizione della Regione/Provincia autonoma che ammontano a

- La Regione/Provincia autonoma, con nota prot. del..., ha accertato ed individuato le somme da destinare alle azioni di politiche attive del lavoro, oggetto della presente convenzione, pari a, in coerenza con la quantificazione delle risorse disponibili di cui al punto precedente, con l'indicazione che le stesse saranno finalizzate all'erogazione delle prestazioni di politica attiva comunicate con apposita nota al Direttore regionale dell'Istituto;
- Il Ragioniere Generale dello Stato, con parere n. 174769 del 21 settembre 2017, nel riscontrare la nota INPS prot. 35869 dell'1 agosto 2017, non ha mosso osservazioni in ordine alla possibilità per l'INPS di stipulare convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per il pagamento di misure di politiche attive del lavoro, *"a condizione che la stipula delle convenzioni avvenga solo dopo la preventiva quantificazione delle quote regionali disponibili (cioè quelle non utilizzate per gli scopi originari previsti dalla disposizione), conseguenti all'accertamento e all'individuazione delle somme da destinare alle politiche attive del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), punto 1) del decreto legislativo del 24 settembre 2016, n. 185"*.
- Con la medesima nota il Ragioniere Generale dello Stato si è espresso positivamente previa la possibilità per l'INPS di attingere anticipatamente alle proprie disponibilità presso la Tesoreria Centrale dello Stato, anche con riferimento ad eventuali quote regionali, precisando altresì che *"tale erogazione rappresenta una anticipazione di risorse alle Regioni e alle Province Autonome da rimborsare all'INPS solo a consuntivo"*, e che *"nel caso di risorse a carico del fondo per l'occupazione la fase di consuntivazione investe anche l'azione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali"*;

premesso quanto sopra, le Parti concordano:

Articolo 1

Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione/Provincia autonoma, l'importo per l'intervento di politica attiva del lavoro finanziato con le risorse di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, articolo 44, comma 6-bis, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione/Provincia autonoma come destinatari delle citate misure.
2. L'attività di erogazione dell'importo legato alla misura di politica attiva viene affidata all'INPS, previo invio dell'elenco dei beneficiari individuati dalla Regione/Provincia autonoma, con l'indicazione dell'importo spettante e del periodo di attività in base alle specifiche di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

Adempimenti delle parti

1. La Regione/Provincia autonoma individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell'azione di politica attiva e comunica all'INPS l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, e gli altri dati necessari per l'erogazione degli importi in argomento, nei limiti degli importi indicati in premessa, secondo le modalità telematiche che l'INPS definirà successivamente e poi comunicherà alla Regione/Provincia autonoma. La Regione/Provincia autonoma, in ogni caso, si assume l'onere di controllare la correttezza e completezza dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice IBAN (ove indicato), dell'indirizzo del destinatario presso il quale sarà inviato l'eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale del beneficiario, nonché dell'importo dell'azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e del relativo periodo di riferimento.

2. L'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione/Provincia autonoma, nei limiti degli importi indicati in premessa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario, non assumendosi responsabilità alcuna relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione/Provincia autonoma. Si precisa, inoltre, che l'Istituto non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti, né assumerà responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di competenza della Regione/Provincia autonoma.

3. Previa comunicazione all'INPS, la Regione/Provincia autonoma potrà erogare prestazioni ulteriori rispetto gli importi indicati in premessa, con risorse a proprio carico e previa costituzione di specifica provvista da accreditare sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale (IBAN). L'Istituto, si impegna anche in questo caso, previa verifica della provvista, ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione/Provincia autonoma, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, con le stesse modalità e limiti di cui al precedente comma 2.

4. Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione/Provincia autonoma non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall'Istituto, e comunicato alla Regione/Provincia autonoma, non potranno essere imputati all'Istituto.

5. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso.

Articolo 3 Regime fiscale

1. L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata.

In particolare, l'Istituto è tenuto ad effettuare, ove previsto, all'atto del pagamento ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600/73, le ritenute Irpef, le detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro nonché il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

Articolo 4 Monitoraggio e rendicontazione

1. L'INPS si impegna a fornire al MLPS ed alla Regione/ Provincia autonoma, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione dell'importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

2. L'INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione/Provincia Autonoma, attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a valere sulle risorse del "Fondo Sociale Occupazione e Formazione" di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009, sulla base della rendicontazione annuale resa dall'Istituto. La Regione/Provincia autonoma risulta garante dell'effettivo recupero delle somme da parte dell'Istituto.

3. Qualora la Regione/Provincia autonoma comunichi di voler erogare interventi di politica attiva ulteriori, rispetto a quelli indicati in premessa, e previo conferimento anticipato della provvista, l'INPS procederà a fornire mensilmente e a richiesta della medesima Regione/Provincia autonoma il dettaglio dei singoli pagamenti.

Articolo 5 Costi del servizio

1. La Regione/Provincia autonoma riconosce all'INPS 4,86 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di compenso per l'erogazione del servizio; detto compenso è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell'INPS, emessa a cura della Direzione Regionale.

Articolo 6 Contenzioso

1. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Regione/Provincia autonoma.

2. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui alla presente convenzione, la Regione/Provincia autonoma è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 7

Referenti della convenzione

1. Con successive note le Parti individuano i referenti della presente convenzione e le relative PEC per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 8 Trattamento dati personali

1. L'INPS e la Regione/Provincia autonoma in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

3. L'INPS assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente convenzione saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

4. Ciascuna delle parti assicura che i dati di cui alla presente convenzione saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, impartendo puntuali ed analitiche istruzioni.

Articolo 9 Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all'INPS dalla Regione/Provincia autonoma.

2. L'Istituto comunque potrà procedere, anche oltre tale data, a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.

Per la Regione/Provincia autonoma*

Per l'INPS *

* Firmato Digitalmente